

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1850

- 85 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI DI SOSTEGNO.

SOMMARIO. Congedo — Continuazione della discussione sulla legge di pubblica sicurezza — Articolo 117: emendamento del senatore Demargherita — Osservazioni dei senatori Di Saluzzo Alessandro e Stara — Reiezione dell'emendamento suddetto — Adozione dell'articolo 117 emendato dal senatore Giacinto di Collegno — — Articolo 118: proposte del senatore De Cardenas — Parole dei senatori Cibrario, Stara, De Fornari e Galli — Adozione degli articoli 118 al 120 — Articolo 121: approvazione degli emendamenti formolati dai senatori Giacinto di Collegno, De Cardenas e Pinelli, e dell'articolo 121 secondo la nuova redazione del senatore Montezemolo, non che degli articoli 121 al 147 — Articolo 148: emendamenti dei senatori Di Montezemolo, Cibrario, Frascini e del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione di quello proposto dal senatore Frascini — Reiezione degli emendamenti dei senatori Cibrario e Gioia e dell'aggiunta del senatore Pinelli — Approvazione dell'articolo 148 e dell'articolo 105 stato sospeso.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato senza osservazioni.

DI COLLENGO LUIGI dimanda un congedo di giorni 25, che gli è accordato.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione sul progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza che ieri si fermava all'articolo 117 del progetto dell'ufficio centrale, corrispondente all'articolo 200 del progetto del Ministero.

Darò lettura dell'articolo 117:

• Nella provincia in cui esista aperto un ricovero provinciale di mendicci è assolutamente vietato a chiunque di questuare pubblicamente.

DEMARGHERITA. Io trovo giustissima la disposizione contenuta nell'ora letto articolo, con cui è vietato il questuare in quelle provincie dove sia aperto un ricovero di mendicci provinciale.

Parmi però che a questa disposizione due altre vogliono essere aggiunte.

L'una riguarda un simile divieto che, a mia sentenza, dovrebbe aver luogo nei casi in cui, non essendovi un ricovero di mendicci provinciale vi esista tuttavia in alcuno dei principali comuni della provincia un ricovero comunale. Quando in un comune si è stabilito un ricovero, i possidenti abitanti di quel comune scontano in questo modo, coll'erezione del ricovero, il peso che a tutti incombe di soccorrere i fratelli che si trovano in istato di povertà; in conseguenza deve in questo comune essere egualmente vietata la questua.

Quando potesse continuare l'esercizio della questua anche in quei comuni dove siasi eretto un ricovero di mendicci comunale, questo esempio di erigere cioè un ricovero comunale di mendicci sarà difficilmente imitato, perchè si fa la spesa dell'erezione di un ricovero comunale appunto pel de-

siderio che hanno gli abitanti dei comuni di essere liberati dalle molestie de' questuanti; onde mi sembra che l'erezione di questi ricoveri debba essere dalla legge favorita, e certamente in vece di essere favorita sarebbe dalla legge implicitamente contraddetta, quando non ne risultassero quei frutti che ne aspettano coloro che erogano il loro danaro nell'erezione di questi ricoveri comunali.

L'altra addizione che in mio senso occorrerebbe di fare alla disposizione di quest'articolo sarebbe in senso inverso, cioè nel senso di permettere la questua quando il ricovero provinciale o comunale non fosse più in caso, o per la ristrettezza del locale, o per la mancanza di rendita, di dar ricetto a nuovi mendicanti.

In questo caso la cosa si riduce al punto in cui sarebbe, dove non vi fosse nè ricovero provinciale, nè ricovero comunale.

Quando il Senato adottasse quest'idea che ho avuto l'onore di esporre, io proporrei l'aggiunta all'articolo del quale ragioniamo, così concepita:

« È egualmente interdetto il questuare in quei comuni dove in mancanza di ricovero provinciale trovisi stabilito un ricovero comunale.

« Gli individui appartenenti a tali comuni non potranno neanche recarsi a questuare altrove. »

E ciò per rispondere all'obiezione che si facesse che i mendicanti possano riversarsi sovra altri comuni o provincie.

Quando vi è un ricovero comunale non è lecito di questuare nè a quelli che appartengono a questo comune, nè ai forestieri, nè è lecito di recarsi a questuare altrove.

Seguito la mia disposizione:

« Sarà tuttavia permessa la questua tanto nelle provincie dove è un ricovero provinciale, quanto nei comuni aventi un ricovero comunale, qualora constasse che, o per incapacità dei locali, o per mancanza di rendite, non vi si potesse più dare ricetto ad altri poveri della provincia o del comune. »

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. È per parlare sopra l'emendamento proposto dal senatore Demargherita?

DI SALUZZO ALESSANDRO. Appunto.

PRESIDENTE. Domanderò prima se l'emendamento del senatore Demargherita è appoggiato.

Forse sarà meglio dividerlo in due parti. La prima parte consiste nell'aggiungere a ciò che è già proposto nell'articolo le seguenti parole. (*Legge la prima parte-Vedi sopra*)

Chi appoggia l'emendamento, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Di Saluzzo.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io temo che, adottandosi la proposta variazione dell'onorevole senatore Demargherita, si rigetterebbe dai comuni poveri della montagna la maggioranza dei questuanti per i quali non vi sarebbe mezzo di erigere un ricovero comunale, attesa l'incapacità in cui si trovano di ciò fare gli abitanti di quei miseri comuni.

Io credo che l'unità deve esistere nelle provincie, e che i comuni della pianura, per la maggior parte cospicui, aiutino, in proporzione, a mantenere i mendicanti.

DEMARGHERITA. Domando la parola unicamente per osservare che quando la legge facesse menzione di ricoveri comunali, potrebbe facilmente arrivare che vari comuni, alcuni poveri ed alcuni ricchi, si riunissero assieme per fare un ricovero comunale non destinato a ricoverare i mendicanti di un solo comune, ma quelli dei vari comuni associati. Invece se la legge è ristretta, e non vuole riconoscere che un ricovero

provinciale il quale porti per conseguenza la proibizione di questuare, più difficilmente si erigeranno ricoveri comunali, e più difficilmente ancora arriverà che più comuni si uniscano insieme per far questa cosa lodevolissima e da desiderarsi.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io credo che sarà sempre difficilissimo ottenere dai comuni cospicui e ricchi un'associazione coi comuni poveri di montagna, perchè questi hanno molti poveri e pochi denari da poter versare, in proporzione di quelli, per quest'istituto benefico.

STARA. La questione che si sta ora ventilando in questo agosto consesso, e che vien citata dall'onorevole senatore Demargherita, non giunge nuova all'ufficio centrale. Essa fu obbietto di una lunga e matura discussione, ed io non potrei meglio farvi conoscere le ragioni che mossero l'ufficio stesso a farvi la proposta di cui vi si chiede l'adozione, che riferendomi al rapporto stesso in cui sono così luminosamente svolte le ragioni che si sono addotte tanto in favore quanto contro il sistema del quale ora si tratta. Queste ragioni si leggono nel rapporto; esso dice così:

« La Commissione crede che veramente si possano e si debbano impedire i poveri di questuare nelle provincie ove esiste uno stabilimento, nel quale possano ricoverarsi tutti i mendicanti della provincia. Ma non stima che possa bastare a motivare il divieto l'esistenza di un qualunque ricovero; non potrebbe per esempio, ammettere che producesse questa conseguenza l'erezione di un deposito comunale di mendicanti nel capoluogo della provincia, epperò ha deliberato di aggiungere alla parola *ricovero* l'epiteto *provinciale*. »

Ed è appunto questo sistema che vorrebbe proporre il senatore Demargherita, facendo egli riflettere che si alletterebbero i comuni, secondo lui, ad erigere simili stabilimenti, e si potrebbe più facilmente ottenere che nei luoghi ove sono eretti, fosse bandita la mendicanti. A queste ragioni tutto risponde l'ufficio centrale, ovvero la sua maggioranza, in questo modo:

« Quest'aggiunta non fu però adottata all'unanimità. La minoranza sosteneva che ogni comune, il quale erigesse un ricovero per i suoi poveri, doveva essere in diritto di proibire la mendicanti nel suo territorio, ed allegava che, quando non venisse così statuito, nessun comune avrebbe intrapreso la dispendiosa costruzione di simili stabilimenti.

« La maggioranza però mantenne la contraria opinione, rispondendo all'obbietto che se i poveri sono liberi di mendicare in tutta la provincia a cui appartengono, possono trovar mezzo di sussistere senza essere di soverchio aggravio alle singole comunità, e parimente riunite insieme tutte le facoltà della provincia, bastano facilmente per sopportare alla spesa di un ricovero che soccorra tutti i poveri della medesima; ma se invece si permette che ciascuna delle comunità principali, erigendo un ricovero per proprio conto, abbia con ciò il diritto di isolarsi e di respingere i mendicanti estranei al suo territorio, ne avverrà che i poveri, rigettati dai centri più popolosi e più ricchi, rimarranno confinati nelle campagne a carico dei contadini che stentano essi medesimi a vivere, o dovranno ritornare alla patria che avevano lasciata, appunto perchè colà ci mancava il pane.

« Ed invero, chi conosce le nostre provincie, sa benissimo che le comunità le più povere sono quelle onde emigra un maggior numero di mendicanti; obbligar questi a ripatriare sarebbe dare all'indigenza il carico di sollevare gli indigenti.

« Altrove un uso generale che ha i suoi inconvenienti, come i suoi vantaggi, trascina ormai tutte le persone facoltose a trasportare le loro abitazioni nelle città, cosicchè in queste si consuma una gran parte del prodotto territoriale delle cam-

pagne, il povero segue il ricco; il villaggio, da cui emigra l'opulenza, da cui si esporta il superfluo, è anche liberato dal peso della questua.

« La Commissione vorrebbe incoraggiare i ricoveri, ma tali che bastino allo scopo, e quando non sieno sufficienti a contenere i poveri di un'intera provincia, vorrebbe ancora vivamente incoraggiarli come pie e soccorrevoli istituzioni, le quali non cesseranno di essere opera immensamente benefica, tuttochè spogliata del carattere di albergo forzato.

« Ma essa non ammette che lo Stato possa proibire la mendicizia prima che siasi provveduto in modo che tutti i poveri sieno altrimenti soccorsi.

« La mendicizia è la piaga della civiltà moderna, come la schiavitù e la servitù della gleba furono l'onta delle società antiche; procuriamo di rimediarvi con mezzi analoghi al progresso dei tempi, conciliabili col cristianesimo e colla libertà. »

Ecco come l'ufficio centrale si esprime, ecco le principali considerazioni per le quali fu mosso ad introdurre nel progetto ministeriale la modificazione che vi si propone, quella cioè di surrogare la parola *provinciale* alla *comunale* che esisteva nel primitivo progetto.

Queste considerazioni rispondono anche alle osservazioni dell'onorevole senatore Demargherita che in questa parte proponeva di preferenza il progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, porrò ai voti l'emendamento proposto dal senatore Demargherita. Credo tuttavia dover far osservare al Senato il tenore dell'articolo 2 della legge attuale del 19 novembre 1836 sui ricoveri di mendicizia (*Legge l'articolo*).

Sicchè la legge attuale mette per condizione dello stabilimento dei ricoveri la capacità che essi debbano avere di ricevere tutti gli accattoni delle provincie dell'uno e dell'altro sesso.

Metterò ai voti l'emendamento Demargherita, domandando se intenda che sia riunito colla seconda parte.

DEMARGHERITA. Sì!

STARA. Mi pare che torna inutile quest'aggiunta, perchè quando si parla di ricovero che sia capace a ricoverare, lo spirito del legislatore qual è? È che dove vi è un ricovero, i mendici non possano mendicare. Posto il caso che il ricovero non sia capace a contenerli, o che non li ammetta, allora cessa la ragione del divieto, e rientra nelle disposizioni generali che in questo caso permettono il mendicare; il che è tutto se vi sia un ricovero che li accolga.

DEMARGHERITA. Tutto si riduce a vedere se convenga di sopprimere quello che l'ufficio centrale crede già tacitamente inteso.

Pare a me che l'esprimerlo chiaramente sia lo stesso.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Demargherita, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

DI COLLEGGNO GIACINTO. Domanderei che nell'articolo qual è proposto dall'ufficio centrale, e qual è presentato dal Ministero, si togliesse la parola *assolutamente*, imperocchè mi sembra che le prescrizioni di una legge debbano essere tutte assolute.

STARA. L'ufficio acconsente.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la soppressione della parola testè indicata.

(Il Senato approva la soppressione.)

Metto ai voti l'articolo in quei termini in cui trovasi ora ridotto.

(È approvato.)

« Art. 118. Nelle altre provincie in cui non esistono aperti

tali ricoveri, chiunque si trovi nella necessità di darsi alla questua dovrà aver ottenuto dall'autorità di sicurezza pubblica del luogo di sua dimora, e ciò sull'attestazione del proprio sindaco, una lastra di latta gialla, secondo il modulo che sarà stabilito, la quale dovrà sempre essere portata appesa al petto, e di cui oltre alla parola *mendicante* sarà designata la città od il comune e la provincia cui l'individuo così autorizzato a mendicare appartiene. »

DE CARDENAS. Anche nelle provincie dove non vi sono ricoveri di mendicanti vi sono mezzi di provvedere ai poveri.

In pochi siti, benchè non vi siano ricoveri appositi, mancano opere pie da cui si possano prendere dei soccorsi.

Questa medaglia di mendicante non potrebbe essere data che a persone le quali, o per infermità, o per vecchiezza, o per imbecillità di mente fossero incapaci di guadagnarsi il vitto.

A queste persone la società può e deve provvedere anche senza che vi sia un ricovero di mendicizia.

Il dare una patente la quale dichiara uno povero perchè non ha mezzi da poter vivere è una misura vergognosa, lo dico francamente, per la società, è una misura anticristiana, anticivile (*Susurro*).

Io propongo adunque la soppressione di quest'articolo e del seguente che vi è relativo. Nel caso poi che questi articoli debbano essere mantenuti, io proporrei che si sopprimesse la qualificazione come troppo particolare, restrittiva, regolamentare della lastra, piuttosto in latta gialla che in altra materia. Questa designazione è talmente regolamentare, che ci sembra non possa far parte di legge.

CIBRARIO. Il signor senatore De Cardenas troverebbe vergognosa ed anticristiana l'autorizzazione data pubblicamente di questuare. Io non la trovo nè vergognosa, nè anticristiana...

DE CARDENAS (Interrompendo). E anticivile.

CIBRARIO. Nè anticivile, se vuole (*Itarità*).

Qui sembrami che si faccia confusione tra lo Stato e la società.

Quando si autorizza uno a questuare, si autorizza uno ad indirizzarsi alla carità dei singoli cittadini e delle opera pie che potrebbero essere stabilite, e ciò è precisamente carità cristiana ed anche carità civile.

La proposta del senatore De Cardenas involverebbe niente di meno che l'obbligo allo Stato di mantenere i poveri: ora questa dottrina è stata tanto recentemente, e così luminosamente combattuta e dimostrata assurda ed impossibile, che crederei di far torto al Senato se non facessi che ripetere le molte ragioni per cui nessun uomo di Stato ha mai creduto di poterla adottare.

DE CARDENAS. Certamente io non volevo sostenere la dottrina, che uno Stato, un paese, dovesse mantenere ogni persona povera; ma il dare una medaglia che qualifichi incapace una persona a guadagnarsi il vitto, anzi, assolutamente incapace (perchè la medaglia non potrebbe essere data ad altri), il proibire a chi ha nulla che non ne dimandi ad un altro senza l'autorizzazione del Governo, sono le cose che mi sembrano contrarie ai principii cristiani ed alla civiltà.

Tutti possono dimandare ad un altro una cosa; è lecito ad altri il non darla; ma l'esigere una specie di funzione per domandare, secondo i miei principii ed idee, sembra insopportabile.

PRESIDENTE. Prego il senatore De Cardenas di voler estendere in iscritto il suo emendamento, perchè bisogna sapere in che cosa consista.

DE CARDENAS. La mia proposizione è la soppressione dell'articolo intero.

PRESIDENTE. Ma non posso mettere ai voti la soppressione...

Voci. Si vota l'articolo.

PRESIDENTE. Se ella vuole che l'articolo sia emendato, proponga un emendamento, perchè, se viene a mettersi ai voti, e non è stato prima introdotto ed ammesso l'emendamento, non lo può più essere dopo.

STABA. Il senatore De Cardenas vorrebbe che si sopprimesse l'articolo, ovvero che si togliesse da esso l'obbligo della lastra, qualora venisse adottato l'articolo.

DE CARDENAS. Non era togliere l'obbligo della lastra, ma le piccole specificazioni supplementari che sono nell'articolo.

PRESIDENTE. Quando il suo emendamento sarà proposto in termini formali e regolari, il Senato potrà sapere di che si tratti.

(Il senatore De Cardenas depone il suo emendamento al banco della Presidenza.)

L'emendamento del senatore De Cardenas è così concepito: « Dovrà aver ottenuto dal proprio sindaco un segnale secondo il modello che verrà stabilito. »

DE FORNARI. Domando la parola sulla questione preliminare, la quale deve avere la preferenza...

PRESIDENTE. Ma giammai prima che il Senato sappia su che debba aver luogo la questione preliminare.

DE FORNARI. È la questione preliminare sull'articolo stesso...

(Il presidente dà lettura dell'articolo, e quindi dell'emendamento De Cardenas.)

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento è appoggiato. (Non è appoggiato.)

La parola è ora al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Propongo la questione preliminare, perchè trovo il sistema stesso, l'intento di quest'articolo non ammissibile, perchè l'organizzare la mendicizia mi pare che abbia degli inconvenienti, e principalmente i due seguenti: d'incoraggiare, cioè, da una parte, la mendicizia...

STABA. Anzi...

DE FORNARI. Ma sì! perchè offresi un mezzo di essere autorizzati a mendicare; si offre in certa maniera una professione da esercitare, per cui taluni forse, come succede pur troppo, vi si dedicano, e vi si abilitano anche artificiosamente.

L'altro inconveniente è quello di allontanare, di rendere meno sollecita la società a stabilire i ricoveri di mendicizia tanto desiderabili; per conseguenza anche sotto questo doppio rapporto, lo trovo inconveniente di organizzare la mendicizia in questa maniera.

Faccio inoltre osservare...

PRESIDENTE. *(Interrompendo).* Mi rineresco che, entrando ella nella questione della soppressione dell'articolo, la parola non le appartiene, ma bensì al senatore Cibrario.

DE FORNARI. Ma ora me l'ha concessa.

PRESIDENTE. Gliel'ho concessa, perchè diceva di parlare sulla questione preliminare...

DE FORNARI. Io credo che quanto ho detto sia questione preliminare.

PRESIDENTE. Lo prego di leggere il regolamento, il quale dice che « la questione preliminare consiste nel sostenere che non si debba deliberare su l'articolo. » Ora, quello che egli propone sarebbe di deliberare in senso negativo; dunque non è questione preliminare.

La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Desidererei di far osservare al Senato che le nuove difficoltà eccitate contro questo articolo dagli onorevoli senatori De Cardenas e De Fornari muovono, secondo me, da una confusione che si fa tra i veri mendicanti, ed i mendicanti validi. Ai mendicanti validi provvedono le leggi penali, perciò non è a temere che l'autorità pubblica voglia consacrare il diritto di coloro che cercano d'ingannare il pubblico a detrimento dei veri bisognosi.

Questa lastra, che cosa farà? Attesterà che chi implora la carità pubblica è veramente meritevole di ottenerla; attesterà che egli non trova nelle sue forze fisiche verun mezzo di procacciarsi il pane, e di darsi al lavoro, condizione a cui tutti siamo condannati dopo la colpa del nostro primo padre Adamo; attesterà che chi per assoluta impossibilità non può adattarsi a questa prescrizione, è veramente meritevole di essere soccorso, non già dallo Stato, ma dalla carità cristiana, a cui opportunamente si riferiva qualche parte del discorso del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Domando la parola per una spiegazione di quanto ho detto, perchè mi pare che sia stato male inteso.

PRESIDENTE. Essendo stato rigettato il suo emendamento, sembrami non sia più il caso di alcuna discussione.

GALLI. Io convengo col senatore Cibrario, e dico che la lastra in latta, secondo me, è un eccellentissimo ritrovato, perchè la è una prova materiale della moralità del questuante.

È certo che se un questuante si dirige a me, e che io lo veda munito di quella prova, è certo, dico, che otterrà la elemosina, perchè veggo che la fo a persona necessitosa, e non corro il pericolo di essere ingannato.

DE FORNARI. Domando la parola per continuare, prendendo la cosa sotto un altro aspetto, dappoichè non potè il mio dire venir ammesso, come a me pareva, in via di questione preliminare. Non ripeterò quello che ho detto relativamente ad escludere questo sistema di organizzazione della mendicizia sotto il doppio aspetto, e di non incoraggiare la mendicizia offerendo un mezzo legale per dedicarsi qualche volta anche artificialmente, l'altro di non rallentare la sollecitudine del Governo, delle provincie e della carità pubblica, onde stabilire i desiderabili, i necessari ricoveri di mendicizia. Voleva aggiungere, quando sono stato interrotto, che talvolta vi sono circostanze in cui necessità costringe anche taluni i quali non hanno la permissione e l'apposita insegna, a porgere la mano, a domandare la carità ai loro fratelli benedici; queste cose accadono continuamente.

In tal caso sarebbe quest'individuo esposto ad una vessazione, una punizione per aver stesa la mano ed implorato un soccorso senza avere il segno di mendicante.

Io credo che il miglior sistema sia quello di promuovere gli stabilimenti di ricoveri di mendicizia dove non vi sono ancora, dove non ancora hanno potuto essere stabiliti, e sopportare, e tollerare l'inconveniente della mendicizia, la quale incoraggerà allo stabilimento dei ricoveri anzichè organizzare la mendicizia, prescindendo da quel provvido e salutare rimedio.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Darò di nuovo lettura dell'articolo 118 *(Vedi sopra).*

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

DE FORNARI. Desidererei la controprova.

Molte voci. È già stato approvato.

PRESIDENTE. Chi disapprova l'articolo, sorga.

Sono cinquanta contro due.

(L'articolo è approvato.)

« Art. 119. Questa lastra sarà rilasciata gratuitamente a spese del comune, e non potrà essere ceduta ad altri a nessun titolo. »

« Chi l'avesse ceduta ad altri sarà per la prima volta ammonito dall'autorità locale: in caso di recidiva sarà denunziato al giudice di mandamento, il quale potrà infliggergli gli arresti. »

(È approvato.)

« Art. 120. Nessuno potrà darsi pubblicamente alla questua fuori della provincia cui appartiene per nascita, o per avervi per dieci anni tenuto il domicilio. »

(È approvato.)

« Art. 121. È rigorosamente proibito il mendicare dopo mezz'ora di notte, di far mostra di piaghe, di mutilazioni, o di deformità, come pure con grossi bastoni o con altre armi, o proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione. »

DI COLLEGGNO GIACINTO. Domanderei la parola per la soppressione della parola *rigorosamente*.

STARA. L'ufficio centrale aderisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione della parola *rigorosamente*.

(La soppressione è approvata.)

DE CARMENAS. Siccome quest' articolo prescrive l'ora della sera, dopo la quale non è permesso mendicare, pare che per corrispettivo dovrebbe essere prescritta l'ora della questua, se cioè sia dopo il levar del sole, ovvero aggiungere che sia proibito di mendicare in tutto il tempo della notte.

CERRARIO. Si potrebbe aggiungere e durante la notte.

STARA. L'ufficio centrale acconsente che si dica dopo mezz'ora di notte, e durante la medesima.

PINELLI. Io ho domandato la parola per far osservare la improprietà di una dizione; a me suonerebbe meglio dire *facendo mostra di piaghe, mutilazioni, ecc.*, anziché dire e *far mostra, ecc.*

PRESIDENTE. Si è proposta la soppressione della parola *rigorosamente*, e questa è già stata ammessa ed accettata; quindi si è proposto che invece di dire *dopo mezz'ora di notte*, si dicesse *durante la notte*; anche questa proposta è accettata dall'ufficio centrale ed appoggiata dal senatore Pinelli: io perciò la pongo ai voti.

Chi la approva, voglia alzarsi.

(È approvata.)

Il senatore Pinelli, vorrebbe poi che dopo la parola *notte* si dicesse *o di far mostra*.

STARA. Sarebbe meglio dire: *come pure di far mostra*.

PRESIDENTE. È questo che intende dire il senatore Pinelli?

(Il senatore Pinelli fa un segno di approvazione.)

Dunque si direbbe: « È proibito di mendicare durante la notte, come pure di far mostra di piaghe, mutilazioni, deformità, come pure portare bastoni. . . »

Qui vi è un secondo *come pure*; sarebbe per conseguenza meglio che il senatore Pinelli facesse una redazione compiuta, altrimenti cadremo in inconvenienti. . .

DEFERRARI. Si potrebbe dire « come pure di mendicare col far mostra, » allora tutto va.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque: « È proibito il mendicare durante la notte, facendo mostra di piaghe, mutilazioni o deformità, come pure con grossi bastoni o con altre armi, o proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione, » servendoci così della parola *facendo*.

DI MONTEZEMOLO. Prendo la parola, perchè vorrei una semplice inversione, cioè che si dicesse:

« È proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, ecc.; e quindi è proibito pure di mendicare dopo mezz'ora di notte. »

Altrimenti il mendicare di notte che è l'eccezione, o almeno una restrizione, resterebbe posto avanti alla regola generale, che è più ampia, e la quale dice *di mendicare con bastoni, con minacce, ecc.* La regola generale deve essere la prima, come più ampia, quindi viene la restrizione che eccipisce per casi speciali.

SCLOPIS. L'ufficio accetta la redazione proposta dal senatore Di Montezemolo.

PRESIDENTE. La redazione, cui consente l'ufficio centrale, sarebbe questa:

« È proibito di mendicare, facendo mostra di piaghe, di mutilazioni o di deformità, con grossi bastoni, con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti di disperazione. »

« È pure proibito di mendicare durante la notte. »

Il senatore Pinelli manteneva nella sua redazione la prima versione, così che l'eccezione, come si osservava poco fa, diventava principale.

Domando se il senatore Pinelli si conforma alla redazione da me testè letta.

PINELLI. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ultima redazione.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvata.)

« Art. 122. Chiunque sarà sorpreso a mendicare pubblicamente nel territorio delle provincie in cui si trova aperto un ricovero, ovvero nelle provincie in cui non esistono ricoveri, senza la lastra prescritta dall'articolo 118, o a mendicare fuori della provincia a cui appartiene, sarà immediatamente arrestato e presentato con apposito verbale all'autorità di pubblica sicurezza.

« L'autorità se riconosce che l'arrestato sia valido al lavoro, sano e robusto, lo rimetterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

« Se l'arrestato le risulterà invalido e appartenente alla provincia, per la prima volta provvederà secondo i casi, affinché sia accompagnato al ricovero provinciale, se esiste, od affinché sia rilasciato inculcandogli però di procurarsi la lastra prescritta.

« Se poi l'arrestato invalido appartiene ad altra provincia sarà rimesso all'intendente di essa, somministrandogli, ove occorra, anche i mezzi di trasporto a norma dei regolamenti. »

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 123. L'intendente a cui sarà presentato, a norma dell'ultimo alinea del precedente articolo, il mendicante invalido, ordinerà che sia ammesso nel ricovero provinciale, se esiste; ove non esista, lo dirigerà in patria, intimandogli di non più uscire dalla provincia a mendicare, o di procurarsi, a termini dell'articolo 118, la lastra prescritta, nel caso in cui ne fosse sprovvisto. »

Se non vi è opposizione, porrò ai voti l'articolo 123.

(È approvato.)

« Art. 124. Il mendicante invalido che per la seconda volta sarà stato preso a mendicare pubblicamente, in contravvenzione ad uno degli articoli 117, 118, 120, sarà rimesso alla autorità giudiziaria. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 125. Chiunque avrà, questuando, contravvenuto in qualche modo all'articolo 121, sarà sempre rimesso al tribunale e punito col carcere estensibile a mesi tre. »

« Questa disposizione si applica pure a colui che in contravvenzione all'articolo 25 sarà sorpreso a mendicare nell'interno, sulle porte e nelle adiacenze delle chiese. »

SCLOPIS. Mi pare che debba essere sostituito alla parola *tribunale* il modo di dire *autorità giudiziaria*, come si è usato negli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Io credo che non possa essere il caso di chiedere la votazione su di questa variazione, perchè già si fece nei precedenti articoli, ond'è che io pongo ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 126. L'autorità giudiziaria potrà, sulla relazione degli atti del procedimento ordinare che il detenuto per reato di mendicizia, sia senz'altro tradotto al ricovero provinciale, se nella provincia cui egli appartiene uno ne esista aperto, ed in caso di condanna, che vi sia tradotto, scontata la pena, salvo sempre il disposto dall'articolo 455 del Codice penale. »

« Se l'arrestato appartiene a provincia, la quale non ha un ricovero, o se è straniero, l'autorità pubblica potrà egualmente ordinare che venga senz'altro lasciato in carcere a disposizione dell'intendente della provincia. »

« In caso di condanna, ordinerà che sia lasciato in carcere a disposizione dello stesso intendente, dopo scontata la pena. »

Chi approva questo articolo, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 127. Nei casi preveduti dai due alinea dell'articolo precedente, l'intendente, sull'avviso che dovrà dargliene l'avvocato fiscale, provvederà nel modo indicato dall'articolo 114 per la espulsione dello straniero, oppure con foglio di via per l'invio in patria del detenuto, onde abbia a passare la sottomissione prescritta dall'articolo 459 del Codice penale. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 128. Sono applicabili al mendicante avviato in patria gli articoli 115 e 116 della presente legge. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 129. I trattenuti in un ricovero di mendici, che se ne evadessero, sulla denuncia che ne verrà fatta dal direttore all'autorità di sicurezza pubblica della provincia saranno arrestati e rimessi all'autorità giudiziaria. La semplice evasione sarà punita cogli arresti. L'individuo evaso che fosse tornato a mendicare, sarà punito col carcere estensibile a due mesi. »

Chi approva l'articolo 129, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 130. Le disposizioni degli articoli 114 e 115 sono in tutto applicabili a coloro che sono per sentenza assoggettati alla speciale sorveglianza della polizia. »

« Se si tratta d'individui che debbano essere rilasciati dai luoghi di pena non dipendenti dall'autorità giudiziaria, l'obbligo relativo agli avvocati fiscali, di cui in detto articolo 114 si estende ai direttori di tali stabilimenti. »

Anche qui vi è occorsa una rettificazione di numeri; sarà però meglio che si faccia una verifica generale prescritta dal nostro regolamento.

SCLOPIS. Si farà poi la rettificazione generale di tutti i numeri, perchè sono occorsi molti sbagli nella stampa, e po-

trebbero nascere anche confusioni dalle trasposizioni che si fecero nella discussione.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 130, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 131. Se il condannato a questa sorveglianza intenda in seguito di variare il domicilio eletto, dovrà per mezzo dell'autorità legale, rivolgerne la domanda all'intendente della provincia, adducendone i motivi e designando il luogo in cui brama di trasferirsi. »

« L'intendente se riconosce giusti i motivi addotti, autorizzerà il cambiamento di domicilio. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 132. L'autorità del luogo che il condannato è autorizzato ad abbandonare, sulla facoltà avutane dall'intendente, lo munisce del foglio di via nella conformità prescritta nell'articolo 114, in cui sia espresso l'obbligo che egli avrà di presentarsi immediatamente dopo il suo arrivo all'autorità del luogo in cui è diretto. »

« In questo caso è applicabile al condannato il disposto dall'articolo 115. »

(È approvato.)

« Art. 133. Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo in cui dura la condanna, dovrà portare presso di sé una carta di permanenza che gli sarà rilasciata dall'autorità locale, secondo il modulo che sarà determinato. »

(È approvato.)

« Art. 134. Egli è inoltre tenuto ad uniformarsi alle seguenti obbligazioni:

« 1° Di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei termini che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza per farla vidimare, ed ogni qualunque altravolta vi fosse precettato; »

« 2° Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque ufficiale di pubblica sicurezza a semplice loro richiesta; »

« 3° Di obbedire alle prescrizioni che l'autorità di sicurezza pubblica giudicasse d'imporgli, di non comparire in un dato luogo, di non portare armi o bastoni, o di non frequentare determinate persone o altre simili norme. »

(È approvato.)

« Art. 135. Le speciali obbligazioni che fossero in conformità del numero 3° dell'articolo precedente imposte al condannato, potranno, secondo le circostanze, e secondo la natura loro, essere indicate sulla carta di permanenza. »

(È approvato.)

« Art. 136. L'autorità locale di pubblica sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno notati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi noterà i termini nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte. »

« Nel caso di procedimento, un estratto autentico di tale registro formerà prova a carico del contravventore sino a prova contraria. »

DI MONTEZEMOLO. Nell'articolo precedente è detto, che sarà obbligato di obbedire alle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, « secondo i termini, nei quali il condannato dovrà presentarsi ad esso, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposto. » Ora si parla di prescrizioni da imporre. Evvi qui una certa latitudine che induce dubbio; bisognerebbe almeno che queste prescrizioni, ed obbligazioni, le quali si possono imporre, fossero poi dai regolamenti pubblici deter-

minate, perchè quando vi sia abuso di potere, possa il condannato ricorrere in via di abuso per ottenere riparazione.

DEFERRARI. Queste obbligazioni, o prescrizioni sono diverse secondo la diversità dei reati per cui l'individuo è stato condannato, secondo la località, secondo le compagnie che sceglie, secondo i timori in cui versa. Per conseguenza era impossibile che in una legge si indicassero tutte queste circostanze, e si procedesse a prescrizioni speciali, e particolari.

La legge ha già tracciato le regole generali, le quali si trovano nel numero terzo dell'articolo 134, che il Senato ha già adottato. Questo sembrò sufficiente all'ufficio centrale, e sembrò tanto più sufficiente, che una specialità maggiore sarebbe impossibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 136.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora leggo l'articolo 137:

« L'autorità di pubblica sicurezza, secondo la condotta che il condannato avrà tenuto, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa, e sul registro. »

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 138:

« In ogni caso di grave sospetto si potrà dagli assessori, sindaci e commissari procedere a perquisizioni domiciliari in odio dei condannati alla sorveglianza speciale della polizia. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. I dubbi da me eccitati intorno al paragrafo secondo dell'articolo 105, come avente relazione coll'articolo 139 e seguenti, m'impongono il più stretto dovere di raffrontare queste disposizioni con quelle relative agli oziosi, vagabondi e persone sospette, contenute nel Codice penale. Io debbo confessare, che studiando attentamente quelle disposizioni, mi pare che il sistema dell'ufficio centrale non si allontani dalle disposizioni del Codice penale, la cui esecuzione viene anzi rafforzata dal medesimo. Quindi dichiaro di prescindere dalla mia osservazione, e di attenermi in tutto e per tutto al sistema dell'ufficio centrale.

STARA. Per mettere in chiaro tutta questa materia, per illuminare la coscienza del Senato, ove se ne avesse bisogno, io mi farò lecito a questo proposito di mettere a parallelo i due sistemi, cioè quello del Ministero, e quello dell'ufficio centrale.

Voci. È inutile! è inutile!

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 138.

(È approvato.)

Art. 139, in cui sono rifusi gli articoli 181 e 185:

« Saranno soggette alle speciali disposizioni degli articoli seguenti le persone portate in nota come sospette dalle amministrazioni comunali a termini dell'articolo 104, nelle categorie che seguono:

- « Grassatori;
- « Ladri e truffatori;
- « Borsaiuoli;
- « Ricettatori;
- « Persone solite a condur bestie a pascolo illecito. »

Pongo ai voti l'articolo 139.

(È approvato.)

« Art. 140. Il giudice di mandamento chiamerà a sé individualmente gli inscritti nella nota, e li ammonirà seriamente a non dar motivo ad ulteriori sospetti, facendone risultare con apposito verbale, che avrà luogo senza spese.

« Sarà applicabile in questi casi l'articolo 54 del Codice penale. »

Chi approva l'articolo, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 141. Se l'elenco comprende persone minori d'anni 18, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre, od il tutore, ovvero altre persone responsabili della condotta del minore, che seco loro conviva, saranno essi rispettivamente dal giudice fatti comparire avanti sé per ammonirli nella conformità dell'articolo precedente a vegliare attentamente sulla condotta del minore, a pena di essere puniti in conformità del seguente articolo. »

GIULIO. Farci osservare che negli altri articoli si è sempre detto *nota* invece di *elenco*.

PRESIDENTE. Si propone di sostituire la parola *nota* a quella di *elenco*.

Chi aderisce, voglia levarsi.

(È adottato.)

Metto ai voti l'articolo intiero.

(È approvato.)

« Art. 142. I parenti, il tutore od altre persone responsabili nella condotta del minore, che, come sopra, siano stati ammoniti, quando detto minore venga in seguito dichiarato colpevole di alcuno dei reati indicati nell'articolo 135, se dalle risultanze del processo apparisca che non abbiano attentamente vegliato sul medesimo, saranno puniti a termini dell'articolo 15 del Codice penale, salva l'applicazione dell'articolo 1502 del Codice civile. »

DELLA TORRE. Cette disposition me parait un peu dure peut-être pour le tuteur. Si le jeune homme a 18 ou 19 ans, comment l'empêcher de sortir, et s'il sort, comme il est jeune, il peut commettre des sottises. Je comprendrais cela si le tuteur avait le droit de le faire enfermer; mais ce droit il ne l'a pas.

STARA. Il l'a parfaitement.

DELLA TORRE. Alors c'est autre chose.

DEFERRARI. Il Codice civile prevede a questi casi.

PRESIDENTE. Nell'articolo 139 si tratta di grassatori, di ladri e di detrattori.

Non domandandosi più la parola, metto a voti l'articolo 142.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 143. In ogni caso di grave sospetto gli assessori, sindaci e commissari potranno procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nell'articolo 139. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 144. Se in conseguenza delle perquisizioni fatte a termini dell'articolo precedente presso persone iscritte in nota come sospette nella categoria dei grassatori, ladri in genere, truffatori o borsaiuoli, si troveranno generi ed altri effetti, somme di danaro non confacenti al loro stato e condizione, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro le ore 24 all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'articolo 462 del Codice penale. »

CERRANIO. Chiedo la parola.

Proporrei di togliere le parole « ladri in genere, » sia perchè non mi pare necessaria la specificazione, sia perchè leggo in una linea dopo « se si troveranno generi ed altri effetti. » Mi pare che quando si dicesse *i ladri, truffatori, borsaiuoli*, la redazione non potrebbe che migliorare.

SCLOPIS. Si era messo « ladri in genere » in opposizione

a « ladri di campagna » che sono indicati nell'articolo successivo; ma siccome nell'articolo 139 si sarebbe indicato generalmente i ladri e truffatori, così l'uffizio non ha difficoltà di accettare la variante proposta dal senatore Cibrario.

PRESIDENTE. Chi adotta la soppressione che si propone, voglia levarsi.

(È adottata.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi lo approva, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

« Art. 145. La stessa disposizione sarà applicabile alle persone iscritte in nota come sospette di essere ladri di campagna, se nelle perquisizioni fatte presso di esse saranno trovate biade, fieno, foglie di gelso, ed altri frutti o prodotti di campagna, di cui il perquisito non giustifichi prontamente la provenienza in modo almeno verosimile. »

Si propone l'aggiunta della parola *olive* dopo *foglie di gelsi*, dicendosi « foglie di gelso, olive ed altri frutti, » ecc.

Chi approva quest'aggiunta, voglia levarsi.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 145 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 146. La disposizione dell'articolo precedente sarà applicabile alle persone iscritte fra le sospette come ricettatori quando esse non esercitano alcun commercio.

« Per quelle fra le medesime che esercitano un commercio, la disposizione s'intenderà soltanto applicabile, in quanto che si trovino oggetti estranei al commercio medesimo. »

SCLOPIS. Si potrebbe surrogare la parola *esercitano* alla parola *eserciscono*.

PRESIDENTE. Non mi pare che valga la spesa . . .

SCLOPIS. Non insisto.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo testè letto, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 147. Chiunque fra gl'individui iscritti in nota fra i sospetti come ladri di campagna sia sorpreso nei campi o boschi o sulla strada con biade, legna, fieno, foglie di gelso, od altri frutti rurali, e non ne sappia indicare in modo almeno verosimile, ma pronto e preciso la provenienza legittima, sarà immediatamente arrestato e tradotto avanti il giudice locale, e nei comuni ove non risiede il giudice, avanti il sindaco.

« Il giudice od il sindaco, rispettivamente accertato l'identità della persona, e raccolti gl'indizi del furto, potrà far depositare l'arrestato nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune, ed ordinerà il sequestro degli oggetti ritenuti.

« Il sindaco che avrà ordinato il deposito dell'arrestato dovrà rimmetterlo entro 24 ore al giudice del mandamento, trasmettendogli il verbale formato. »

Si debbe aggiungere eziandio in quest'articolo dopo le parole *foglie di gelso*, la parola *d'olive* già approvata nell'antecedente.

Chi adotta questo articolo così emendato, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 148. Qualora alcuno fra gli individui iscritti nella nota come soliti a condurre bestiame ad indebito pascolo tenga bestiame in numero non corrispondente ai mezzi che esso ha notoriamente per mantenerlo, il sindaco ne stenderà verbale che trasmetterà al giudice di mandamento.

« Questi, assunto ove d'uopo le ulteriori informazioni che crederà opportune, e sentito l'imputato nelle sue discolpe, gli

ordinerà di vendere entro il termine perentorio di giorni 30 il bestiame eccedente.

« In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, egli manderà eseguire la vendita del bestiame riconosciuto eccedente all'asta pubblica; e le relative spese saranno prelevate sul prezzo dal medesimo ricavato.

« Si farà luogo all'appello dalle ordinanze del giudice nei casi anzidetti quando il bestiame di cui fu prescritta la vendita ecceda il valore di lire 20. »

DI MONTEZEMOLO. Mi pare che qui siasi obbiato di far menzione di un caso che accade molto di frequente, e che riflette coloro che tengono bestie non proprie, o, come suol dirsi, a soccida. Suppongo un contadino che non può mantenere del suo un dato numero di bestie, ne riccva da altri a patto di mantenerle, per dividere quindi l'utile che risulta dalla loro vendita. Non può certamente il giudice condannare il contadino a vendere quello che non è suo.

Ci vorrebbe almeno una disposizione particolare per questo caso.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Crederei, in quest'articolo, dover proporre due emendamenti. Il primo cade nel paragrafo secondo dell'articolo, e quest'emendamento è di leggerissima importanza.

Imperocchè laddove è detto *di vendere*, stimerei che si dovesse aggiungere o *allontanare*. Lo scopo infatti della legge è di impedire il pascolo abusivo di bestiami su fondi non proprii. Epperò comunque questo scopo si ottenga, o per vendita o per allontanamento, in qualunque guisa operato, il fine della legge è abbastanza conseguito.

L'altro emendamento più essenziale cadrebbe nel paragrafo terzo. Oltre l'osservazione già accennata dall'egregio signor marchese di Montezemolo si può riflettere inoltre che quella disposizione ha l'apparenza di anormale ed esorbitante, rimettendo all'arbitrio del giudice di spogliare d'una parte dei suoi beni una persona che in sostanza non deve niente e che non ha tuttavia contro sè che dei meri sospetti, fondati da congetture che ancora possono essere fallaci.

Il giudice può imporre una multa; e ove poi si tratti di riscuoterla, può, quando sia bisogno, ordinare la vendita del bestiame; ma a prima giunta, imporre la vendita di questo bestiame mi pare, qual dicevo, cosa aspra ed esorbitante, e che assai si allontani dalle idee ordinarie. Crederei dunque che si potesse formulare questo terzo paragrafo così: « In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, si farà luogo alla multa quotidiana di una lira per ogni capo di bestiame. »

E così proporrei al primo paragrafo l'aggiunta della parola *allontanare*, e su questo terzo paragrafo proporrei l'altra aggiunta di sopra riferita.

SCLOPIS. Quest'articolo è tra quelli, di cui l'uffizio centrale ha dovuto considerare l'applicazione, come la più provvida pel nostro stato attuale della campagna. Tutti lamentano, generalmente, la frequenza, la molestia, il danno gravissimo dei furti di campagna, in recidività.

Tutti lamentano questa frequenza di una così triste professione, la quale germina una quantità innumerevole di altri reati.

Per conseguenza l'uffizio ha dovuto formare come una specie di giurisprudenza propria in questa parte, affinché dall'un canto si colpissero nella loro radice i mali che si lamentano, dall'altro non si impedisse mai al cittadino l'aver ricorso alla giustizia per poter giustificare il suo fatto. L'onorevole ministro ci propone due emendamenti: l'uno consiste nell'accoppiare alla disposizione, per cui si imporrebbe l'obbligo di vendere il bestiame, la facoltà di allontanarlo. Su

questo emendamento l'ufficio crede di dover chiedere una spiegazione al proopinante,

Che cosa s'intende colla parola *allontanare*? Vuol dire *allontanare* il trasportare fuori del territorio, fuori della disponibilità di quello che teneva dinanzi i capi di bestiame sovra enunciati? E allora, in questo senso, quando sia meglio specificato il verbo, l'ufficio centrale non avrà difficoltà di accettarlo. O vuol dire soltanto di allontanare i capi di bestiame, di farli cioè passare da una stalla in un'altra, di coprire il più sovente sotto un nome supposto la persistenza del fatto che l'ufficio considera come reato? In questo caso l'ufficio non potrebbe accondiscendere alla facilità proposta dal signor ministro. Se si vuole alquanto modificare la redazione su questa materia, si metta in relazione la facilità dei pericoli comuni coi reali bisogni degli individui, colla reale probabilità dei mezzi che essi hanno di tenere bestiami, ma ciò non si ammetta con una parola, la quale potrebbe essere alquanto elastica; non si ammetta una tolleranza, la quale se non fosse ben determinata dalla legge, potrebbe dar luogo a molte incertezze nell'applicazione della legge medesima. Se dunque il ministro in questa parte ci favorisce una spiegazione per la quale la parola *allontanare* non si intenda del mutare di luogo a luogo nello stesso territorio, ma di trasportare altrove in modo che non vi sia più causa di delinquere, noi accetteremo l'emendamento.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Indubitatamente è in questo senso che si ha ad intendere la parola di *allontanare*. Se non si trattasse che di trasportare il bestiame da una casa all'altra, non sarebbe soddisfatto il voto della legge. Noto però che quelli che speculano sui pascoli illegittimi e furtivi non sono persone che abbiano a loro disposizione una grande quantità di locali: hanno un misero ricovero in cui pongono il bestiame, e null'altro, sicchè lo allontanarlo dal luogo in cui esiste, equivale ad allontanarlo da per tutto.

Ad ogni modo, e ad evitare ogni dubbio, ripeto di buon grado che il senso della parola *allontanare* deve essere quale lo ha esposto in secondo luogo l'egregio proopinante della Commissione, cioè a dire che si ha da intendere di un allontanamento tale che rimova ogni pericolo di quegli abusi ai quali la legge intende di ovviare.

SCLOPIS. Allora debbesi dire: *allontanare fuori del territorio*: perchè s'intanto che sarebbe nel territorio, noi avremo sempre lo stesso pericolo di persone che non mancano mai di servire di appoggio; per conseguenza se non si ammettesse che l'allontanamento entro ai confini del territorio, l'ufficio non potrebbe accettare l'emendamento.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Io osserverei ancora che la parola *territorio* è un po' indeterminata, e pare si dovrebbe almeno aggiungere *fueri del territorio del comune*.

SCLOPIS. In questo caso io non mi oppongo.

L'ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal ministro, dicendo di *allontanare fueri del territorio del comune*.

Vengo al secondo degli emendamenti proposti dall'onorevole ministro, il quale consiste nell'introdurre un sistema di multe, il quale si considera come precedente all'obbligo di vendita forzata del bestiame. Il sistema di multe pare potersi appoggiare quando si tratta di persone che da un canto abbiano la facilità di pagare la multa, dall'altro non abbiano la facilità, anzi abbiano l'incentivo continuo, dopo pagata la multa, di cadere in recidiva del primo fallo.

Siccome noi vogliamo togliere la possibilità (per quanto si può da noi) della riproduzione di questi reati, così crediamo

che meglio sia togliere l'immediata causa, vale a dire, togliere i capi di bestiame, i quali, dal momento che non possono ragionevolmente credersi tali da essere alimentati colle sostanze conosciute del possessore, debbono considerarsi come detenzioni abusive, e non si vorrebbe che per pagare la multa il detentore abusivo andasse a rubare per soddisfarla, e quindi ritenesse il suo bestiame per continuare il reato. Noi ripetiamo che la frequenza di questi abusi è tale, che non solamente consiglia, ma comanda una misura di stretta e di severa precauzione.

Ora questa misura di stretta e severa precauzione non la possiamo avere fuorchè ponendo fortemente anche le basi di una repressione la quale vada sino al fondo, come si suol dire, della causa di delinquere. Quindi, ripeto, non potremmo accettare questa modificazione.

Quanto poi all'emendamento suggerito dal signor senatore Di Montezemolo, a noi parve che il tenere bestiame fosse pericolo che si applicasse tanto al bestiame che si ritiene di diritto proprio individuale, quanto del bestiame che si terrebbe a soccida, e che se vi sarà tale che consegni il suo bestiame ad una persona che cade in sospizione, sia colpa di lui se gli vien fatto il nocumento il quale non si applica che come repressione del reato all'individuo che tiene questo bestiame. Sotto questo aspetto non parrebbe all'ufficio che fosse necessario l'adottare l'emendamento.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Convengo coll'egregio proopinante che sia, non che utile, necessario di reprimere prontamente, energicamente gli abusi che si commettono in questa materia, di far pascolare del bestiame sopra terreni non proprii; ma io ho creduto, e credo tuttavia, che la misura repressiva che ho avuto l'onore di proporre, sia per lo meno tanto efficace quanto quella della Commissione, con questo vantaggio di più, che la misura da me proposta è un po' più costituzionale, se mi è lecito di dir così, che non quella dell'ufficio centrale. In verità si affaccia come ben strano, che un individuo possa essere immediatamente privato della sua proprietà, poichè l'obbligarlo a vendere equivale in sostanza a spogliarlo di cosa che legittimamente possiede. Questa misura, quando fosse contenuta in una legge, veggo bene che si potrebbe praticare, ma anche le leggi conviene che non escano dai concetti e dalle idee comunemente accettate. Chi contravviene o delinque, deve per ciò solo essere punito o di carcere o di multe; questo è il processo normale, e l'ordine consueto delle pene che si devono infliggere.

Ma spogliare, ripeto, un cittadino della sua proprietà immediatamente, perentoriamente, questo per lo meno è nuovo, ed esce di gran lunga dai concetti comuni.

A me parve adunque che più regolarmente si imporrebbe a questi contravventori una multa, ed indi, nel caso che questa multa non venisse pagata, farla pagare ed esigerla coi soliti mezzi coercitivi, il che potrebbe poi portare anche alla vendita del bestiame; ma vi porterebbe ne'modi, e cogli ordini usati e legittimi. Noto poi che il far vendere il bestiame, non è cosa che impedisca assolutamente il ritorno della contravvenzione che si vuole impedire, poichè non è proibito a quello in cui danno si venda, per esempio, una pecora od una capra oggi, di comperarla nuovamente domani, mentre all'incontro se gli si impone una multa quotidiana, egli saprà che quante volte contravverrà all'ordinanza che lo colpisce, altrettante sarà tenuto a questa pena. Io crederei dunque, sotto questo rapporto, che il mezzo di repressione proposto da me, fosse in sostanza più efficace, ma insieme più legittimo e più normale che non quello proposto dalla Commissione.

Per le quali considerazioni credo poter insistere nell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

CERRARIO. Leggo nel § 2° dell'articolo 148, che il giudice, dopo ricevuto il verbale trasmessogli dal sindaco, assunto, ove siano d'uopo, quelle ulteriori informazioni che crede opportune, e sentito l'imputato nelle sue discolpe, gli ordinerà di vendere entro il termine perentorio di giorni trenta il bestiame eccedente.

A me pare che qui vi sia una lacuna che non esiste certamente nel concetto dell'ufficio centrale. Ma siccome si potrebbe da taluno supporre che la semplice inserzione di un individuo nella nota, come sospetto di condurre il bestiame ad indebito pascolo, ed il verbale che poi abbia fatto il sindaco che quegli tenga bestiame in numero non corrispondente ai mezzi che notoriamente ha per mantenerlo, costituisca una prova del fatto, e anche per la chiarezza che è sempre desiderabile nelle leggi di cui è la prima virtù la perspicuità, io proporrei al Senato di aggiungere dopo le parole *sentito l'imputato nelle sue discolpe*, queste altre: *ed ove le medesime non riescano soddisfacenti.*

SCLOPIS. Grave taccia ha apposta l'onorevole nostro collega, ministro dell'istruzione pubblica, alla disposizione dell'articolo 148, perchè ha detto che essa a lui pareva poco costituzionale. E sicuramente se tale si conoscesse anche dall'ufficio, non esiterebbe un momento ad abbandonarla, perchè l'ufficio intende di rinforzare l'azione del Governo, costituzionalmente, e di non deviar mai da ciò che è il fondamento precipuo delle nostre leggi, come delle nostre libertà. Tuttavia finora l'ufficio non ha potuto farsi capace di essere caduto in così grave peccato. Come si urterebbe contro la Costituzione, contro lo spirito, la lettera dello Statuto in questa materia? Si urterebbe quando si venissero a stabilire quei provvedimenti che da noi si chiamavano economici, di giustizia economica, e che con un certo vezzo acuto, se non maligno, furono detti *economia di giustizia*. Ma qui questo vizio non è.

L'ufficio centrale propone un articolo nel quale colla disposizione che chiameremo penale (quantunque vera pena non ci sia, perchè non si multa il reo), ha voluto che questa disposizione fosse preceduta da un processo fatto nelle forme le più sommarie che fosse possibile. Quindi ha voluto che, dopo riconosciuto, si assumessero ulteriori informazioni da chi si credesse più opportuno, e si sentisse l'imputato nelle sue discolpe.

Che cosa si desidera di più per rendere una forma di processo breve, pronta, sicura? Tutte le guarentigie ci sono. Ci sarà sicuramente la pubblicità che è anche assicurata in massima dallo Statuto e dalle leggi particolari. Dunque non crede l'ufficio centrale di aver offeso per nulla il disposto dal testo della Costituzione.

Se poi si credesse che si tocchi all'inviofabilità della proprietà, l'ufficio crede di dover porre come principio, che là è la proprietà dove c'è la ragione della proprietà. Ma qui precisamente si dubita, e si dubita assai della ragione della proprietà. Qui non possiamo dire che il possesso valga per titolo. Come sostenere per legittimo ciò che si ritiene mediante un continuato di atti che si riconoscono lesivi della proprietà altrui? S'intende impedire un esempio di atti riprovevoli, ed è per questo che si è voluto stabilire un modo di far cessare l'abuso, senza ordinare un aggravio personale alla persona che si è resa colpevole di quell'abuso, aggravio che verrebbe soltanto privandola della proprietà del bestiame; il che non avviene quando soltanto se ne ordina la vendita.

Il signor ministro dell'istruzione pubblica ha concepito il suo emendamento in questi termini:

« In caso di trasgressione, si farà luogo alla multa quotidiana di una lira per ogni capo di bestiame di cui fosse stato prescritto e non operato l'allontanamento. »

A prima giunta quest'emendamento mi parrebbe volere grandemente rinforzare l'azione punitrice proposta dall'ufficio centrale; poichè nella classe di persone di cui parliamo, questa multa quotidiana di una lira per ogni capo di bestiame, sicuramente è tale aggravio che può solo sostenersi da chi, come diceva poc'anzi, vada a rubare per fornirsi di questa lira, e per continuare la ritenzione del bestiame; onde non vedrebbe l'ufficio centrale necessità di aggravare tanto la posizione di questi individui, ai quali l'imposizione della multa non sarebbe che un oneroso ritardo dell'inevitabile perdita del bestiame.

La posizione del ritentore, nell'istesso modo di sentire del signor proponente l'emendamento, sarebbe in certo modo colpevole, poichè quegli sarebbe quotidianamente passibile di una lira di multa per ogni capo di bestiame. In conseguenza crede l'ufficio che nei termini in cui è stato concepito l'articolo, senza aggravare di molto, lasciando esso uno spazio sufficiente per la vendita, non si faccia danno a chi non lo merita, e si tolga l'occasione di reati i quali, per la loro frequenza, esigono che con leggi severe si vada costituzionalmente e prontamente alla radice del male.

Da quanto ho avuto l'onore di dire, scorderà il Senato che l'ufficio centrale non si allontana in massima dall'idea del preopinante, ma che crede che poco o nulla aggiungerebbe il di lui emendamento all'efficacia della legge; combinerebbe due sistemi che l'ufficio stesso ha voluto evitare.

L'ufficio ha voluto stabilire un provvedimento di sicurezza avvenire; qui si tratterebbe di aggiungere un provvedimento di punizione permanente, punizione la quale, agli occhi dell'ufficio, sarebbe illusoria, e si verrebbe ad eseguire, secondo ogni probabilità, soltanto con una serie continuata di reati.

FRASCHINI. Sembra che il Senato sia d'accordo relativamente alle prime disposizioni dell'articolo 148, poichè nessuno ha parlato contro le medesime. La prima difficoltà che ebbe luogo riflette il secondo paragrafo dello stesso articolo.

La Commissione l'aveva proposto in modo che pareva si volesse forzare chi ritenesse cioè bestiami oltre i mezzi che avesse propri per mantenerli, a vendere il bestiame eccedente.

Il signor ministro della pubblica istruzione suggerì un emendamento che con qualche modificazione è stato accettato dalla Commissione, vale a dire, invece di dire: « il giudice ordinerà di vendere » surrogare: « il giudice ordinerà la traslocazione (se io non erro) dalla provincia... (Rumori in senso negativo) all'allontanamento dalla provincia. »

Io non credo che nè l'una nè l'altra di queste variazioni possa veramente rendere un concetto tale che non tolga la libertà, che sembra doversi lasciare a chi ritiene un numero di bestiame oltre i mezzi che abbia per mantenerli, di disporne a suo arbitrio, forzandolo ad allontanarli dal paese, impedendogli persino di poterne fare la vendita nel paese medesimo.

PRESIDENTE. (Intervompendo) Prego il signor senatore ad aver presente che il ministro dell'istruzione pubblica ha proposto di dire *vendere od allontanare.*

FRASCHINI. Allora io non ho ben inteso...

Ad ogni modo io proporrei il seguente emendamento:

« Il giudice, assunto, ove d'uopo, le ulteriori informazioni che crederà opportune, e sentito l'imputato nelle sue discolpe, gli ordinerà di ridurre il numero de' suoi bestiami a quello

non eccedente i propri mezzi, entro il termine perentorio di giorni 30. »

Io credo che in questo modo intanto che non si toglie al ritentore di questo numero eccedente il mezzo di mantenerlo, il diritto di disporne a suo modo, si ottiene il fine che la legge si propone. Riduca il numero dei bestiami o colla vendita, o col consegnarlo al padrone del medesimo, nel caso di soccida preveduto dal senatore Montezemolo, egli avrà adempito interamente all'obbligo che gli è imposto. Purchè egli non sia più ritentore di questo bestiame, avrà adempito all'obbligo che gli correva, e nulla più si deve ricercare dal medesimo.

Viene il § 3 di quest'articolo.

Io, a dire la verità, ritrovo che è meno dannoso al contravventore alle disposizioni dei due paragrafi antecedenti, il dare la facoltà al giudice di far vendere il bestiame che fosse in contravvenzione, di quello che possa esserlo l'assoggettarlo ad una multa giornaliera per qualunque capo di bestiame che avesse in numero eccedente i propri mezzi.

Onde è che io concorro pienamente nella redazione proposta dalla Commissione. In quanto a me, credo che surrogando le parole che proposi nel secondo paragrafo di quest'articolo, si debba adottare nel resto per intero il progetto della Commissione.

SCLOPIS. Il signor senatore Fraschini propone una disposizione in genere di proibizione, senza occuparsi dei modi successivi onde far eseguire questa disposizione.

Noi non abbiamo difficoltà di accettare questa proibizione in genere, la quale proibizione farà cadere in qualunque modo la continuazione dello stato antecedente che teniamo per riprovevole.

Noi pensavamo che fosse utile stabilire una vendita forzata o un allontanamento fuori di territorio, nei casi in cui il colpito da questa disposizione si rendesse renitente agli ordini ricevuti.

Vi possono essere degli altri casi: il ritentore può voler far dono del suo bestiame, può volerlo uccidere, può volerlo in qualunque modo sottrarre dall'essere una causa di riprovazione.

Noi accettiamo la proposta, quando sia formolata dal signor senatore Fraschini in tutta la sua pienezza, perchè allora succederà a questo divieto il modo assoluto d'impedire che non si riproduca la permanenza del bestiame presso quel detentore, il quale è nel caso previsto da quest'articolo.

FRASCHINI. È appunto per questo motivo; per includere cioè tutti quanti i casi, che io ho proposto questa redazione.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola al senatore Cibrario che l'ha domandata, io domanderò al senatore Fraschini se l'emendamento che egli ha inteso di proporre, riuscirebbe conforme al suo concetto quando fosse espresso nei termini seguenti:

« Gli ordinerà di ridurre nello spazio di giorni 30 il bestiame al numero che corrisponde a' suoi mezzi. »

SCLOPIS. Mi pare che il modo d'esprimere il concetto del senatore Fraschini sarebbe quello « di ridurre entro il termine perentorio di giorni trenta il bestiame a quella sola quantità che corrisponde ai suoi propri mezzi. »

CIBRARIO. Gli egregi oratori che mi hanno proceduto hanno tutti previsto il solo caso in cui si verificasse che il numero delle bestie che qualche individuo conduce ai pascoli sia eccedente ai mezzi che esso possiede notoriamente per mantenerle, e che per questo fosse obbligato a ridurle.

Io mi permetto di sottoporre al Senato la possibilità di un

altro caso, in cui gli potrebbe essere lecito di conservarle tutte; e questo è quando aumenta i propri mezzi.

Può accadere facilmente che alla metà dell'anno, quando il contravventore si vede minacciato di dover vendere od allontanare il suo bestiame, ed in conseguenza privato di quel lucro che spera avere, conservandolo fino alla stagione dello autunno in cui ordinariamente lo renda in parte a quello dal quale il tosse, e creda che gli possa tornare a conto di prendere a fitto una qualche porzione di pascolo, in modo che i capi di bestiame dei quali egli è attualmente in possesso, si rendano in numero corrispondente a' suoi mezzi.

Questo caso non è preveduto, ed io credo che bisognerebbe prevederlo.

SCLOPIS. Se il senatore Cibrario crede di aggiungere una disposizione per esprimere quest'idea, l'ufficio lo seconderà ben volentieri, ma egli crede che ciò sia già contemplato implicitamente nello stesso articolo, perchè sempre quando si dà la giustificazione di avere dei mezzi (purchè quei mezzi sieno attuali) di mantenere una data quantità di bestiame, non c'è luogo ad alcuna repressione. A coloro adunque che sul principio dell'anno non avevano questi mezzi, ma poscia giustificarono davanti all'autorità giudiziaria d'averli avuti in seguito, non s'infliggerà comminatoria alcuna.

Ma se per amore di chiarezza il signor senatore Cibrario chiede di fare una dichiarazione, questa verrà secondata dall'ufficio.

CIBRARIO. Mi basta di averlo posto sotto gli occhi del Senato, e che risulti dalla discussione la possibilità di questo caso; del rimanente mi rimetto alla saviezza dell'ufficio centrale, il quale vedrà se sia opportuno di fare qualche modificazione.

DI MONTEZEMOLO. Due parole ancora in appoggio dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Gioia.

Il Senato vuole ad ogni costo tor di mezzo l'occasione dei reati; vuole reprimere i rei e mallevare le proprietà. Il Senato nei voti antecedenti ha sempre dato prova che questo intendimento è in lui reale; ma non bisognerebbe neanche trascorrere oltre lo scopo che noi ci proponiamo.

Intantochè si è trattato di persone sospette legalmente o già condannate, si è abbondato in quelle disposizioni che le sottraggono al diritto comune. Ma noi stabiliamo con questa legge un diritto eccezionale, e per chi?...

Per persone le quali risultano solite a condurre bestiame in indebito pascolo in virtù della parola di una guardia campestre o di un...

Voci. (Interrompendo) Sono già in nota...

SCLOPIS. Sono contemplati fra i designati nell'art. 139.

PRESIDENTE. Farò presente al Senato che riguardo all'articolo 148 furono fatte osservazioni dal senatore Di Montezemolo, il quale non le ridusse in formale proposta...

DI MONTEZEMOLO. Appoggiando l'emendamento del senatore Gioia, ministro dell'istruzione pubblica, io ottengo lo scopo che mi proponeva coll'osservazione da me fatta

PRESIDENTE. Dunque non facendosi da nessuno opposizione, metterò ai voti il paragrafo primo della legge. *(Vedi sopra)*

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Viene ora il secondo paragrafo, al quale si proporrebbe di fare alcune modificazioni. La prima si è quella del ministro dell'istruzione pubblica, il quale intende di aggiungere alla parola vendere quelle di allontanare dal territorio del comune.

Ma questa proposta si troverebbe in quella più generale del

senatore Fraschini, il quale vorrebbe invece « che gli si ordini di ridurre, entro il termine perentorio di trenta giorni, il bestiame da esso tenuto al novero dei capi corrispondenti ai suoi mezzi. »

Domando ora al ministro dell'istruzione pubblica se dopo questa proposta intenda tuttavia di mantenere la sua.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Quanto a me la mantengo.

PRESIDENTE. Nel senso del senatore Fraschini questo secondo paragrafo troverebbesi così scritto :

« Questi, assunte ove d'uopo le ulteriori informazioni che crederà opportune, e sentito l'imputato nelle sue discolpe, gli ordinerà di ridurre entro il termine perentorio di trenta giorni il bestiame da esso tenuto al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi. »

Ora vorrebbe l'emendamento del senatore Cibrario, il quale vorrebbe si aggiungesse dopo la parola *discolpe*, quelle *in caso che le medesime non siano soddisfacenti*; esso è stato accettato dall'ufficio centrale, e quindi, interrompendo il corso della prima esposizione, io lo porrò ai voti.

Chi intende approvare l'aggiunta proposta dal senatore Cibrario, voglia sorgere.

Voci. Non abbiamo inteso di che si tratta.

PRESIDENTE. Ripeterò la proposizione.

Il senatore Cibrario notava come, dicendosi nell'articolo che il « giudice di mandamento, assunte, ove d'uopo, quelle informazioni che crederà opportune, e sentito l'imputato nelle sue discolpe, gli ordinerà di vendere il bestiame eccedente entro il termine perentorio di giorni trenta, » ne venisse che, se queste discolpe fossero soddisfacenti, non sarebbe il caso di obbligarlo a vendere, onde propose di aggiungere, per mettere più in chiaro la cosa, le seguenti espressioni : *ed in caso che le medesime non siano soddisfacenti*.

Metto ai voti la proposta di quest'aggiunta.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Non è approvata.)

Viene adunque l'emendamento del senatore Fraschini, che io rileggerò :

« Questi, assunte, ove d'uopo, le informazioni che crederà opportune, e sentito l'imputato nelle sue discolpe, gli ordinerà di ridurre, entro il termine perentorio di giorni trenta, il bestiame da esso tenuto, al numero di capi corrispondenti a' suoi mezzi. »

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Con ciò viene escluso l'emendamento del ministro dell'istruzione pubblica.

« § 3. In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, egli manderà eseguire la vendita del bestiame riconosciuto eccedente, all'asta pubblica, e le relative spese saranno prelevate sul prezzo dal medesimo ricavato. »

Qui viene il secondo emendamento proposto dal ministro dell'istruzione pubblica, il quale dovrebbe nuovamente essere corretto, poichè, non parlandosi più nè di vendita, nè di allontanamento, converrebbe sostituire la parola *riduzione*.

DEFERRARI. Benissimo!

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica propone di dire :

« In caso di trasgressione all'ordinanza del giudice, si farà luogo alla multa quotidiana di una lira per ogni capo di bestiame, di cui fosse stata prescritta e non operata la riduzione. »

Chi approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti il paragrafo, quale venne proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Resta il § 4. (*Vedi sopra*)

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Metterò ora ai voti l'intero articolo 148.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(È approvato.)

PINELLI. Proponerei una disposizione, la quale si potrebbe, a mio avviso, inserire o in fine di questa sezione, ovvero intercalarsi dopo l'articolo 146.

La proposta avrebbe per oggetto di esprimere che in ogni caso di perquisizione se ne debba d'ogni cosa far risultare per verbale.

Io osservo che si parla di perquisizione negli articoli 143, 144, 145 e 146.

In veruno di questi articoli è disposto che si debba di tale operato far risultare per verbale.

Si viene poi all'articolo 147, ed ivi si contempla il caso di verbali, ma fuori del caso di perquisizioni.

Crederci che l'addizione proposta potesse avere per oggetto una maggiore regolarità nell'atto, col farsi risultare della quantità e qualità degli oggetti perquisiti, onde in tal caso prevenire molte difficoltà, e venendo richiesto questo verbale, quand'anche non vi fosse risultato rinvenimento alcuno degli oggetti perquisiti, servirebbe ciò per cautela, la quale si deve anche prescrivere nell'interesse della persona stessa perquisita, giacchè per quanto si tratti di persone poste sopra una nota che loro imprime un certo carattere di sospetto, tuttavia non debbono le medesime essere soggette ad alcuna sorta di vessazione. Quindi io proponerei che al fine di questa sezione, o, come diceva, dopo l'articolo 146, s'inserisse una disposizione così concepita :

« Delle perquisizioni operate a termini degli articoli precedenti, qualunque ne sia l'esito, dovrà sempre formarsene verbale, che verrà sottoscritto dall'uffiziale di pubblica sicurezza che vi avrà proceduto, e si osserveranno inoltre in tali perquisizioni le disposizioni prescritte agli ufficiali della polizia giudiziaria dagli articoli 55, 131, 133 e 134 del Codice di procedura criminale. »

Ho creduto bene di accennare paritemente a questi articoli come quelli che alle persone meno versate in questi atti, possono dare una norma per la compilazione dei verbali.

Gli articoli ai quali accenno vogliono che si faccia intervenire in questi atti testimoni, od altrimenti si faccia constare che non si è potuto farne intervenire, e che in ogni caso vi siano osservate le altre disposizioni, onde l'atto riesca conforme allo spirito della legge.

Se il Senato lo crede, darò lettura degli articoli citati, quando si creda di prendere la proposta in considerazione.

SCIOPIA. L'ufficio centrale non ha che ridire sulla sostanza delle osservazioni dell'onorevole senatore Pinelli; tuttavia egli crede che già sia sufficientemente indicata la necessità della confezione del verbale, sia all'articolo 19 del progetto di legge che stiamo discutendo, sia agli articoli 134 e 136 del Codice di procedura criminale; quindi parrebbe all'ufficio che il moltiplicare queste prescrizioni, queste dichiarazioni, potesse indurre poi, nel caso in cui tale avvertenza non si fosse usata in altre circostanze, un dubbio se le leggi generali siano anche applicabili a questa materia.

Ma l'ufficio, qualora il Senato creda che per maggior chiarezza si debba anche introdurre quelle spiegazioni, non trova che ridire alla sostanza delle osservazioni del senatore Pinelli.

L'articolo 19 del progetto che stiamo discutendo stabilisce che gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono redigere esatto rapporto verbale del loro operato. Dunque questa parola operato si applica a qualunque atto e concorda col disposto del Codice di procedura criminale, il quale esige che nell'atto della perquisizione e nell'atto della consegna degli oggetti perquisiti si estenda sempre il verbale.

PINELLI. Io non contendo che nell'articolo 19 vi sia una disposizione la quale parla di verbali da redigersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza, ma non trovo che questa disposizione sia direttamente applicabile alle perquisizioni. Nè mi pare che sia di tal natura da poter togliere questo dubbio, poichè non si fa menzione di queste perquisizioni fatte riguardo a persone che possono essere considerate in una posizione eccezionale.

Quindi io crederei che, lungi dal doversi prescindere da questa disposizione, ella sia anzi tale da doverla fin d'ora riconoscere come opportuna e necessaria.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Pinelli di voler dare comunicazione dell'aggiunta da lui proposta.

(Il senatore Pinelli trasmette al banco della Presidenza la sua aggiunta.)

L'aggiunta sarebbe così concepita. *(Vedi sopra)*

Domanderò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Debbo rammentare al Senato, poichè ci troviamo in fine del titolo II, che in questo titolo stesso, capo 5°, sezione 1°,

presentavasi l'articolo 105, il quale, in seguito alle osservazioni presentate dal ministro dell'interno, era stato sospeso.

Ora che egli si è rimosso da queste sue prime osservazioni, io credo (non essendosi, come dissi, che sospesa questa votazione), io credo di poter proporre al Senato di venire a deliberare sull'articolo medesimo.

(Il Senato approva l'articolo 105.)

Proporrei ora al Senato di volere per un momento sospendere la sua seduta.

(La seduta è sospesa.)

L'adunanza è ripresa.

Voci. Non siamo più in numero legale.

PRESIDENTE. Con grave rammarico io debbo annunziare al Senato ch'esso non si trova più in numero.

Io sperava che quella sospensione momentanea a sollievo dei senatori non dovesse tornare a detrimento della discussione: Io non posso far a meno di non lamentare la mancanza di alcuni senatori ritirati prima che fosse sciolta l'adunanza.

Essendo stata dichiarata d'urgenza la discussione della legge sulla fusione dei due debiti, domanderei al Senato se creda che questa si possa portare all'ordine del giorno, quando la Commissione abbia dichiarato che la relazione sia in pronto.

L'ordine del giorno di domani sarà la continuazione della discussione sulla legge di pubblica sicurezza.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.